



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GUIDO Pierpaolo – id. FSI 157619

Veniva riferito dall'Arbitro principale del Torneo 2° WEEK END IL MURETTO DI ALASSIO: “

Nel pomeriggio del 15 gennaio 2023, nel corso dell'ultimo turno del torneo il sig. Guido si rendeva protagonista delle condotte che si riassumono di seguito:

Nel corso della partita Mongelli – Guido, quest'ultimo, per buona parte dell'incontro teneva un atteggiamento non consono, frequentemente parlottando fra sé a mezza voce, in modo chiaramente udibile, commentando le mosse proprie o dell'avversario ovvero “pensando ad alta voce”. Va peraltro detto che nessuno, neppure l'avversario, si lamentava.

Tuttavia, verso la terza ora di gioco, il sig. Guido oltre a proseguire con questo modo di fare incominciava reiteratamente a reagire al minimo rumore percepibile nella sala di gioco.

Va precisato che le condizioni di gioco erano del tutto normali, anche perché erano ormai in corso solo pochissime partite e la maggior parte dei giocatori e degli spettatori erano usciti, e gli unici rumori potevano essere quelli fisiologici e assolutamente contenuti di una persona che si alza o si siede o di due giocatori che si salutano velocemente a fine partita. A tutti questi minimi rumori il sig. Guido reagiva protestando continuamente ad alta voce, con l'effetto di creare un disturbo molto maggiore di quello di cui si lamentava. Questo atteggiamento continuo non cessava neppure a seguito di alcuni inviti a moderarsi che venivano rivolti al sig. Guido dall'organizzatore del torneo, il presidente della Scacchistica Savonese sig. Ivaldo.

Pochi minuti dopo, sentendo un vociare di persone che giungeva dalla strada antistante la sala di gioco (e peraltro durato in tutto pochi secondi), il sig. Guido ricominciava a gridare ad alta voce, inveendo nei confronti di alcune delle persone presenti in sala, “colpevoli”, a suo modo di vedere, di essersi affacciate dalla finestra per vedere cosa stesse accadendo. A questo punto mi avvicinavo al sig. Guido e gli intimavo di fare una buona volta silenzio. Il giocatore, per contro, alzava ulteriormente la voce rivolgendosi al sottoscritto con fare irrispettoso (le parole sono state



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

più o meno “qui tutti fanno casino e tu dici a me di stare zitto?!” e “tu Ssss a me non lo dici” ,per aggiungere qualche istante dopo “Sss lo dici a tua sorella”).

A questo punto fermavo l’orologio sanzionando il giocatore con la perdita della partita e espellendolo dal torneo, invitandolo a lasciare la sala di gioco per non arrecare ulteriore disturbo a chi stava ancora terminando la partita.

Il sig. Guido continuava ad inveire nei miei confronti dicendo che ero un “maleducato” per avergli intimato prima di fare silenzio e pretendendo le mie scuse (“tu a me devi rispetto” “devi imparare l’educazione”); incurante dei miei inviti ad allontanarsi si rivolgeva, sempre ad alta voce, a tutte le persone presenti intorno, continuando a dire che io non mi dovevo permettere di comportarmi in quel modo e che gli dovevo chiedere scusa. La “sceneggiata” durava un paio di minuti finché, essendosi il sig. Guido alzato dal proprio posto, il sig. Ivaldo riusciva a farlo avvicinare alla porta e quindi lo spingeva quasi di peso fuori dalla sala.

Si segnala che hanno assistito all’intero episodio, cercando anche vanamente di calmare il sig. Guido, oltre all’avversario sig. Mongelli il sig. Ivaldo e l’AI Biancotti, presente al torneo quale giocatore e che stava ultimando la sua partita, con fatica viste le premesse in esame, nella scacchiera a fianco.

Il tesserato non ha fatto pervenire memorie difensive.

L’art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l’immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E’ inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”*. L’art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell’agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

Il tesserato GUIDO ha tenuto una condotta inopportuna e non consona, tale da disturbare il gioco e gli altri giocatori, e ha rivolto all’Arbitro espressioni sconvenienti (essendo anche sanzionato con la perdita della partita).



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato GUIDO Pierpaolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 16.03.2023

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)